

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 809 DEL 10/07/2014

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FRA ASL N° 2 DI OLBIA ,COMUNE DI OLBIA, COMUNE DI PADRU, COMUNE DI ARZACHENA E COMUNITA' INTEGRATE PER ANZIANI O DISABILI "SOLE DI GALLURA" E "TERRANOVA" DI OLBIA, "SMERALDA" DI PADRU E "COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI" DI ARZACHENA.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/07/2014	Al 25/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Integrazione Socio Sanitaria;

Premesso che il presente Protocollo è stato redatto con la collaborazione dell' Area Programmazione Controllo e Committenza;

Premesso che il DPCM 14 febbraio 2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;

che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

Visti il DPCM del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli di Assistenza;

il Decreto del .Presidente G.R. del 22.07.2008 n°4 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali", quale Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n° 23 del 2005, all'art 13 prevede finalità e caratteristiche delle Comunità integrate per anziani;

la Delibera G.R. n° 34/28 del 18.10.2010 (preliminare) che detta i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali per le diverse tipologie e prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere ogni 15 ospiti, di un O.S.S. ogni 6 ospiti, di un terapeuta della riabilitazione, di un educatore e dell'accesso di uno psicologo;

il DGR n°13/58 04/05/1994 che determina le quote giornaliere per prestazioni sanitarie a carico della ASL ad integrazione delle rette comunali per particolari tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale;

il DPCM del 21 maggio 2001 n.308 " Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 328/2000", che prescrive (allegato A) che nell'ambito delle Comunità Integrate per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono essere tali da permettere un'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;

le delibere della Giunta Regionale del 03.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 che subordinano l'ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Comunità Integrate e nei CDI ad una valutazione multidisciplinare sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;

Dato atto che la Comunità Integrata "Smeralda" di Padru ha ottenuto in data 20.05.2011 la Vidimazione della Pratica SUAP n° 37/2011;

che la Comunità Integrata "Sole di Gallura" di Olbia ha ottenuto la medesima Vidimazione in data 20.05.2013;

che la Comunità Integrata "Terranova" di Olbia ha presentato ricevuta dell'invio in data 09.07.2013 della pratica telematica al SUAP;

che la Comunità Integrata per Anziani "Stefano Demuro e Andrea Geromino" di Arzachena ha ottenuto in data 13.08.2013 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Arzachena;

Dato atto che la DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette"

prevede di riconoscere all'Ente gestore la quota di euro 10,40 giornaliera per ospite per l'erogazione diretta per prestazioni sanitarie (riabilitazione e assistenza infermieristica);

che tali strutture sono state autorizzate all'esercizio da parte dei competenti uffici comunali e da essi ritenute adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale n.2, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua;

Ritenuto che l'Azienda si impegni al pagamento della quota di € 10,40 giornaliera per ospite, in alternativa all'utilizzo del proprio personale per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie suddette, presso le strutture residenziali e che tale impegno è limitato agli inserimenti determinati dall'UVT secondo le disposizioni di cui alla DGR 6/27 2008;

Ravvisata la necessità di stipulare, con le suddette strutture, un Protocollo di intesa per l'erogazione, tra le altre, delle prestazioni di Comunità Integrata per Anziani e che, allo stato attuale, nel territorio di competenza aziendale permangono le esigenze assistenziali a fondamento del Protocollo di cui trattasi;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di stipulare tra L'Azienda Sanitaria Locale n° 2 , i Comuni di Olbia, Arzachena e Padru
E

Le Strutture denominate:

- Comunità Integrata "Sole di Gallura", Olbia ;
- Comunità Integrata "Smeralda" di Padru;
- Comunità Integrata "Terranova" di Olbia
- Comunità Integrata per Anziani di Arzachena

Il Protocollo di Intesa che si allega e che fa parte integrante della presente Delibera;

- di imputare la spesa totale di Euro 181.420 distribuita secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	DISTR. OLBIA	1	0502020909	137.244
2014	DISTR. TEMPPIO	1	0502020909	44.176

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e ai Direttori dei Distretti Sanitari di Olbia e Tempio.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n 1

Struttura proponente: SISS

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Ida Flora

Manca



Comune di Olbia



Comune di Padru



Comune di Arzachena

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA ASL N° 2 DI OLBIA ,COMUNE DI OLBIA,
COMUNE DI PADRU, COMUNE DI ARZACHENA E COMUNITA'
INTEGRATE PER ANZIANI O DISABILI "SOLE DI GALLURA" E
"TERRANOVA" DI OLBIA, "SMERALDA" DI PADRU E "COMUNITA'
INTEGRATA PER ANZIANI" DI ARZACHENA**



Premesso :

- che il DPCM 14 febbraio 2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;
- che il DPCM del 29 novembre 2001 definisce i Livelli di Assistenza
- che il Decreto del Presidente G.R. del 22.07.2008 n°4 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali", quale Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n° 23 del 2005, all'art 13 prevede finalità e caratteristiche delle Comunità integrate per anziani;
- che la Delibera G.R. n° 34/28 del 18.10.2010 (preliminare) detta i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali per le diverse tipologie e prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere ogni 15 ospiti, di un O.S.S. ogni 6 ospiti, di un terapeuta della riabilitazione, di un educatore e dell'accesso di uno psicologo;
- che il DGR n°13/58 04/05/1994 determina le quote giornaliere per prestazioni sanitarie a carico della ASL ad integrazione delle rette comunali per particolari tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale;
- che il DPCM del 21 maggio 2001 n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 328/2000", prescrive (allegato A) che nell'ambito delle Comunità Integrate per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono essere tali da permettere un'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;
- che la delibera della Giunta Regionale del 03.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 subordinano l'ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Comunità Integrate e nei CDI ad una valutazione multidisciplinare sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
- che la Comunità Integrata "Smeralda" di Padru ha ottenuto in data 20.05.2011 la Vidimazione della Pratica SUAP n° 37/2011;
- che la Comunità Integrata "Sole di Gallura" di Olbia ha ottenuto la medesima Vidimazione in data 20.05.2013;
- che la Comunità Integrata "Terranova" di Olbia ha presentato ricevuta dell'invio in data 09.07.2013 della pratica telematica al SUAP;
- che la Comunità Integrata per Anziani "Stefano Demuro e Andrea Geromino" di Arzachena ha ottenuto in data 13.08.2013 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Arzachena;
- che la DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette" prevede di riconoscere all'Ente gestore la quota di euro 10,40 giornaliera per ospite per l'erogazione diretta per prestazioni sanitarie (riabilitazione e assistenza infermieristica);
- che tali strutture sono state autorizzate all'esercizio da parte dei competenti uffici comunali e da essi ritenute adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale n.2, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua.
- che l'Azienda, si impegna al pagamento di € 10,40, in alternativa all'utilizzo del proprio personale per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie suddette, presso le strutture residenziali; tale impegno è limitato agli inserimenti determinati dall'UVT secondo le disposizioni di cui alla DGR 6/27 2008.
- che si ravvisa la necessità di stipulare, con le suddette strutture, un Protocollo di intesa per l'erogazione, tra le altre, delle prestazioni di Comunità Integrate per Anziani;
- che, allo stato, nel territorio di competenza aziendale permangono le esigenze assistenziali a fondamento del Protocollo di cui trattasi;

Tutto quanto sopra premesso e concordato

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale n° 2, di seguito denominata Azienda, con sede in Olbia, in via Bazzoni Sircana 2/2A, P.IVA 0168716090, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Antonio Fadda
- il Comune di Olbia, con sede in Olbia, via Dante 1, P.IVA 00920660909 , nella persona del Sindaco On. G. Giovannelli;
- il Comune di Arzachena, con sede in Arzachena, via Firenze n°1, P.IVA 00330040908, nella persona del Sindaco Alberto Ragnedda;
- il Comune di Padru, con sede in Padru, Viale Italia , P.IVA 01813650908 , nella persona del Sindaco Antonio Satta;

E

Le Strutture denominate:

- Comunità Integrata "Sole di Gallura", (20 p.l.) (di seguito denominata Struttura), sita in Olbia , via Tavolara n° 20, gestita dalla Ditta Cooperativa Sociale ARL Consorzio Imprese di Comunità con Sede Legale in Olbia, via Mameli c/o Centro Damasco nella persona del Legale Rappresentante Sig. Gianfranco Nizzardo, nato a Piove di Sacco (PD) il 28/07/56;
- Comunità Integrata "Smeralda", (30 p.l.) (di seguito denominata Struttura), sita in Padru, via Vivaldi, di proprietà del Dott. Casillo Giuseppe, Rappresentante Legale della stessa, nato a Torre del Greco (NA) il 05.10.78;
- Comunità Integrata "Terranova", (28 p.l.) (di seguito denominata Struttura), sita in Olbia, via Malpighi n° 1, angolo via Marco Polo, gestita dalla "Fenice" Soc. Coop. Sociale con sede in Olbia in via Mameli c/o Centro Damasco, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Edi Pisu, nata ad Oschiri il 20.09.62 e residente ad Olbia via Modena n° 74;
- Comunità Integrata per Anziani , (24 p.l.) (di seguito denominata Struttura), sita in Arzachena in via Gallura n° 16, gestita dalla Società KCS Caregiver Coop. Sociale con sede legale a Bergamo, via Manzoni n° 7, nella persona del Legale Rappresentante Frecchiami Aldo, nato a Treviglio (BG) il 11.07.42, residente a Treviglio (BG), via Risorgimento n° 6;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha validità di tre anni a far data dal 1 maggio 2014 e potrà essere rinnovato mediante atto espresso tra le parti.

Con esclusione del tacito rinnovo, le parti si impegnano, prima della scadenza, a definire le condizioni e le modalità di un eventuale rinnovo e ad apportare al presente accordo tutte le variazioni rese necessarie da disposizioni normative e programmatiche.

Art. 3

OGGETTO DEL PROTOCOLLO E PRESTAZIONI EROGABILI

Le Strutture dovranno erogare, nell'ambito delle Comunità integrate "Sole di Gallura" e "Terranova" ubicate nel Comune di Olbia, "Smeralda" ubicata nel Comune di Padru, "Comunità Integrata per Anziani" ubicata nel Comune di Arzachena, le prestazioni di assistenza proprie delle Comunità Integrate per Anziani a favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria, per un massimo possibile di 37.230 giornate equivalenti a n° 102 posti letto. Restano, pertanto a carico dell'Azienda, le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art 3 septies, comma 4, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., e le prestazioni di medicina generale, specialistica, farmaceutica, protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica.

Le prestazioni sanitarie saranno erogate all'ospite all'interno delle Comunità Integrate nel rispetto dei P.A.I. elaborati dalle Unità Operative interne ed approvati dalla U.V.T..

Sarà obbligo delle Comunità Integrate assicurare le prestazioni infermieristiche necessarie ed il trattamento riabilitativo di mantenimento.

Art. 4

INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI

Fermo restando che le procedure di accesso alla struttura sono determinate dalla normativa regionale vigente in materia, l'inserimento è subordinato al parere positivo espresso dalle U.V.T. già presenti in Azienda e comunicato alle Comunità Integrate per l'esecuzione delle restanti procedure di inserimento.

L'inserimento è limitato al perdurare delle condizioni di cui al precedente articolo e come stabilito attraverso verbale dell' U.V.T. la cui scheda è allegata al presente contratto per farne parte integrante, secondo quanto definito nella DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette"

L' U.V.T. nel procedere alla valutazione multidimensionale finalizzata all'inserimento del soggetto non autosufficiente nella Comunità Integrata, utilizzerà la scheda riassuntiva di Valutazione Multidimensionale (SVAMA) indicando il Punteggio Profilo.

L' Unità di Valutazione Interna alla struttura dovrà utilizzare le medesime schede, trasmettendole, periodicamente o al determinarsi di nuove condizioni di carattere fisico, psichico, sociale, alla U.V.T. di competenza.

Qualora, per esigenze inderogabili di controllo, cura, trattamento oppure per la natura del quadro clinico, l'ospite debba essere ricoverato presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi e cura, la Struttura dovrà darne tempestiva comunicazione alla U.V.T.

Qualora la permanenza all'esterno della struttura si protraesse per oltre quindici giorni, l'eventuale successivo reinserimento dovrà essere comunicato, unitamente alla documentazione sanitaria inerente la dimissione ospedaliera, alla U.V.T. che valuterà, in base alla documentazione clinica se procedere ad una nuova valutazione del paziente circa la persistenza delle condizioni che ne giustificano permanenza in Comunità Integrata.

Art. 5

REQUISITI DI QUALITA'

Le Strutture si impegnano al rispetto degli standard strutturali ed organizzativi di cui al provvedimento regionale di autorizzazione al funzionamento delle Comunità integrate e a garantire, altresì, l'erogazione delle prestazioni incluse nel presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo necessario al rispetto degli stessi standard.

L'Azienda ed i Comuni, si riservano di istituire entro sessanta giorni dall'approvazione del presente protocollo, con formale atto amministrativo **un nucleo ispettivo multi professionale composto sia da rappresentanti Asl (distretto di competenza) che dei Comuni.** Detto nucleo svolgerà attività di ispezione e controllo riferita alla normativa vigente in particolare per quanto riguarda ogni aspetto inerente la qualità dell'assistenza erogata e l'appropriatezza delle prestazioni socio-assistenziali a residua rilevanza sanitaria. I controlli effettuati dovranno avvenire in contraddittorio con il Responsabile delle Strutture o di un suo delegato.

La validità delle autorizzazioni allegate ed il mantenimento nel tempo dei requisiti logistico-tecnologico-organizzativi previsti dalle normative ed atti regionali è nella responsabilità diretta ed esclusiva dei Comuni.

A seguito delle verifiche sarà redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.

Si rimanda al successivo atto amministrativo di istituzione del **nucleo ispettivo multi professionale** al fine di opportune misure da adottare in caso di eventuali rilievi sullo svolgimento o sulla qualità delle prestazioni.

Art. 6

QUOTA PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIALI

Fatte salve le eventuali differenti tariffe fissate a livello regionale, l'Azienda corrisponderà alle Strutture una quota giornaliera pari a Euro 10,40 (euro dieci/40) quale quota integrativa, alternativa alla erogazione con personale proprio delle residue prestazioni sanitarie.

Le Strutture non potranno avanzare pretese, a nessun titolo, per quote relative a periodi precedenti all'inserimento del paziente disposto dalla U.V.T. o successivi alle dimissioni stabilite dallo stesso organismo.

Si precisa che, in caso di ricovero dell'ospite in Ospedale o altra Struttura residenziale, le Strutture si impegnano a dare immediata comunicazione all'U.V.T.; la ASL si impegna a corrispondere la quota di Euro 10,40 giornaliere decurtata del 50%, fino ad un massimo di 10 giorni di degenza, in analogia a quanto previsto e regolamentato per le RSA.

Per l'integrazione della quota sociale, qualora si renda necessaria, si rimanda unicamente alla valutazione del Servizio Sociale Comunale di riferimento che, sulla base delle proprie risorse economiche organizzative, valuterà l'adeguatezza dell'intervento e/o soluzioni alternative, riservandosi l'accettazione o il diniego dell'istanza di integrazione economica. Nel caso la quota sociale relativa all'inserimento potrà essere a totale carico dell'interessato o della sua famiglia.

Art. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento, le Strutture dovranno, con cadenza mensile, inviare all'Azienda i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate secondo un format unico che la ASL fornirà a tutte le Comunità Integrate.

Le parti convengono che la quota a carico dell'Azienda sarà corrisposta, anche tenuto presente quanto disposto dalle norme entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta documentazione attestante l'attività svolta nel mese precedente, accompagnata da regolare contabilità.

L'Azienda, in caso di contestazioni, si ritiene autorizzata a sospendere i pagamenti delle sole prestazioni inerenti le contestazioni elevate, nelle more della definizione del contenzioso e meglio definite nel successivo atto amministrativo di cui all'art 5 del presente protocollo.

Le Strutture dovranno far pervenire all'Azienda, nel termine di 30 giorni dalla contestazione stessa, le proprie controdeduzioni ai fini del riesame della problematica.

Sulla base delle risultanze del riesame compiuto, la Struttura dovrà emettere una nota di credito per gli importi non dovuti o l'Azienda provvedere al pagamento delle somme residue dovute, senza maggiorazioni di sorta e nei termini sopra indicati.

La quota di cui all'art. 6 del presente Protocollo sarà corrisposta dall'Azienda esclusivamente per prestazioni erogate a favore dei soggetti residenti nel proprio ambito territoriale.

Per l'eventuale integrazione della quota sociale se dovuta si rimanda a specifica convenzione tra il singolo Comune e la struttura.

Art. 8

RECESSO

In caso di reiterate violazioni, ovvero di inadempimenti particolarmente gravi, ovvero di perdita dei requisiti strutturali ed organizzativi, l'Azienda potrà recedere "ad nutum" dal Protocollo.

Art. 9

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente Protocollo, il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

Art. 10
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Protocollo, redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti, previa lettura, approvazione e conferma di tutte le clausole in esso contenute, è composto da n° 6 pagine e di 10 articoli, nonché dai sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata "Sole di Gallura", sita in Olbia via Tavolara;
- 2) Autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata "Terranova", sita in Olbia via Malpighi n° 1, Angolo via Marco Polo;
- 3) Autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata "Smeralda", sita in Padru, via Vivaldi;
- 4) Autorizzazione al funzionamento della "Comunità Integrata per Anziani", sita in Arzachena via Gallura n° 16 ;
- 5) Gli allegati "assetti organizzativi", controfirmati dai Legali Rappresentanti, contenenti l'elenco nominativo del personale, la qualifica, la mansione svolta, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di Protocollo applicato;
- 6) Una autocertificazione, firmata dai Legali Rappresentanti, inerenti la permanenza dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualità;
- 7) Copie dei documenti ufficiali da cui si evinca la legittimità alla stipula del Protocollo in qualità di Rappresentante Legale;
- 8) Fotocopie dei documenti di riconoscimento.

Olbia, li

Il Direttore Generale ASL n°2
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Rappresentante Legale
Consorzio Imprese di Comunità
Società Cooperativa Sociale
Sede legale: Olbia, Via Mameli c/o Centro Damasco

Il Sindaco del Comune di Olbia
Dott. Gianni Giovannelli

Il Rappresentante Legale
Smeralda
Sede legale: Padru, Via Vivaldi

Il Sindaco del Comune di Arzachena
Alberto Ragnedda

Il Rappresentante Legale
Comunità Integrata "Terranova"
Sede legale: Olbia, Via Mameli c/o Centro Damasco

Il Sindaco del Comune di Padru
Dott. Antonio Satta

Il Rappresentante Legale
Comunità Integrata per Anziani
Sede legale: Bergamo, Via Manzoni n° 7

